



COMUNE DI LIERNA
Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 4 DEL 31-03-2021

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L' ANNO 2021 - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Marzo, alle ore 19:30, si è riunito in modalità telematica, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, ai sensi del Provvedimento del Sindaco in data 24/03/2020.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
STEFANONI SILVANO	X		LAFRANCONI LUCA	X	
COSTANTINI SIMONETTA	X				
GENTILINI JACOPO	X				
LAFRANCONI FEDERICA	X				
PENSA GIOVANNI	X				
LJUBENKO ALESSANDRO	X				
CRESSERI CRISTINA		X			
MAURI MARCO	X				
MARCELLI NUNZIO	X				
RUMI CORRADO MARIA	X				

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA EMILIA ROMANIELLO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, SILVANO STEFANONI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che come da disposizioni Sindacali del 24.03.2020, recante ad oggetto “Disposizioni organizzative per lo svolgimento delle sedute collegiali di Consiglio e di Giunta Comunale in modalità telematica a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19”, in attuazione dell’art. 73 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18” c.d. “Cura Italia”, previo invito effettuato per le vie brevi, si è riunita in modalità telematica da remoto la Giunta Comunale;

DATO ATTO che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l’identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, è la App piattaforma ZOOM; che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione.

DATO ATTO che tutti i partecipanti dichiarano di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento telematico assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, che quindi procede al suo regolare svolgimento;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell’IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l’aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata

dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **5 % (cinque per mille)**

detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,

euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente

alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce): **1% (uno per mille)**

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 2 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 124/2011: **0 esenti**

Tutti gli altri immobili ed aree edificabili (non ricompresi nelle categorie precedenti): **8,6% (ottovirgola6permille)**

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

RILEVATO che alla data odierna, l'applicazione di cui sopra non è ancora stata resa disponibile in quanto non è stato ancora emanato il Decreto Ministeriale di cui al comma 756 dell'art. 1 L. N. 160/2019;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che *"Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"*;

RILEVATO alla luce di quanto sopra specificato, che anche per il 2021 possa essere considerata ancora valida la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il Decreto del Ministero Interno del 13.01.2021 (pubblicato in G.U. N. 13 serie generale del 18.01.2021) con il quale è stato rinviato al 31.03.2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021-2023";

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 02.03.2020;

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Tributi/Commercio;

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria, attestante la relativa copertura finanziaria;

UDITI i seguenti interventi:

SINDACO: Do la parola all'assessore Gentilini

GENTILINI

Al punto 4 all'Ordine del Giorno si richiede di approvare la conferma delle aliquote legate all'IMU, allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati dall'ente. In particolare è prevista per la abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9, e relative pertinenze, la aliquota del 5 per mille, e la detrazione sempre associata a queste categorie per euro 200, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Per quanto riguarda invece i fabbricati costruiti da imprese e destinati alla vendita, immobili merce, si richiede di confermare l' aliquota del 1 per mille. Per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale, esenti. Per tutti gli altri immobili e aree edificabili, non ricompresi nelle categorie precedenti la aliquota è del 8,6 per mille. Si richiede al Consiglio di approvare questa che è sostanzialmente una conferma.

SINDACO

Qualcuno vuole intervenire?

MARCELLI

Il nostro sarà un voto di astensione, abbastanza arrabbiato come voto, nel senso buono del termine, in quanto il 2021 come il 2020, non si presenta come un anno particolarmente normale, anzi presenta caratteristiche di anormalità dovute alla pandemia, capisco che andare a toccare la aliquota IMU l'introito IMU è difficile. Bisognava avere un po' di coraggio, ma forse era il caso, di fronte a una emergenza del genere, fare una verifica e cercare di condividere con la minoranza la proposta e fare una verifica anche su situazioni che esistono, sono oggettive, forse Rumi le conosce meglio di me, essendo un tecnico, Nel nostro PGT dal 2014 e poi dal 2017 sono diventate edificabili molte aree, quindi i proprietari inizialmente erano contenti di avere questa edificabilità, ma con la crisi che c'è non possono usare il terreno e ci pagano la IMU, forse era il caso, eventualmente approfondiremo il discorso quando tratteremo il bilancio di previsione, di cercare di fare uno sforzo, ora l'assessore Gentilini mi dirà che non si potevano toccare altrimenti il gettito complessivo ne risentiva, capisco tutto quello che ha intenzione di dire, ma forse era il caso di fare uno sforzo di coraggio, in un momento di particolare attenzione a queste difficoltà che tanti, pur avendo un terreno edificabile, una casa o quello che è, certamente si trovano in un momento di difficoltà.

Comunque chiudo l'intervento precisando che il nostro voto sarà un voto di astensione su questo punto.

RUMI

Volevo solamente aggiungere, ha già detto tutto Marcelli, che anche io so di molte persone proprietari di terreni, proprio di persone che conosco bene, clienti, gente che si era affidata all'inizio con il pensiero di poter costruire, che si è trovata adesso con questa crisi strisciante, che ormai prosegue da parecchi anni, ma che adesso è precipitata, e che ora si ritrovano a non poter realizzare nulla, dopo avere pagato per almeno 10 anni una imposta.

Avrei pensato che ci fosse una forma di pianificazione da parte di questa amministrazione, ma non ne vedo nessuna, nessuna pianificazione comunale che consenta di guardare un pochino avanti per capire dove sono le strade da interrompere, e dove invece ci sono quelle da aprire. Pertanto anche il mio voto sarà di astensione su questo punto.

SINDACO Passiamo alla votazione:

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti: n. 10;

Votanti: n. 7;

Voti favorevoli: n. 7;

Voti contrari: n. 0;

Astenuti: n. 3 (Mauri Marco, Nunzio Marcelli, Corrado Maria Rumi);

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, al fine della dichiarazione di immediata eseguibilità, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti: n. 10;

Votanti: n. 7;

Voti favorevoli: n. 7;

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 3 (Mauri Marco, Nunzio Marcelli, Corrado Maria Rumi);

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2. DI APPROVARE** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, come segue:

FATTISPECIE IMPONIBILI	ALIQUOTA
Abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle Cat. A/1, A/8, A/9 DETRAZIONE € 200,00	5 ‰ (cinque per mille)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1‰ (uno per mille)
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 2 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 124/2011	0 esenti
Tutti gli altri immobili ed aree edificabili (non ricompresi nelle categorie precedenti)	8,6‰ (ottovirgola6permille)

- 3. DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica, la presente Deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'Art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.
- 4. DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Tributi tutti gli adempimenti connessi alla esecuzione del presente provvedimento, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente.
- 5. DI DISPORRE**, ai sensi dell'Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della presente Deliberazione all'Albo on line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
- 6. DI DARE ATTO** che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Provvedimenti", in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.
- 7. DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la prossimità del termine per provvedere all'approvazione del Bilancio di Previsione.

Deliberazione n. 4 del 31-03-2021

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
SILVANO STEFANONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
EMILIA ROMANIELLO

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
EMILIA ROMANIELLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.